

Regolamento regionale 13 aprile 2017 n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

(Lombardia, BUR 14 aprile 2017, n. 15, Supplemento)

Con il seguente Regolamento n°2/2017 sono state introdotte alcune importanti novità relative alla gestione degli animali d'affezione, agli obblighi e ai divieti in capo ai proprietari/detentori.

Questo Regolamento riporta disposizioni circa **l'anagrafe** degli animali d'affezione e la **gestione** delle colonie feline.

CAPO I

Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (Cani e Gatti):

Art. 1 Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;

b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;

c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;

d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe, deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore;

e) tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati in AAA (ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE) da parte dei medici veterinari, anche non accreditati;

f) sono definiti in maniera chiara e puntuale i soggetti che possono richiedere le credenziali per l'accesso all'AAA;

g) l'iscrizione di un animale, in assenza di documentazione che ne attesti le proprietà, può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'AAA.

- h) cessione: cambio di proprietà di un animale;
- i) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale in ambito infraregionale o all'estero;
- l) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dall'ATS per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
- m) anagrafe a priori dei microchip: elenco dei codici identificativi dei microchip assegnati ai medici veterinari accreditati e alle ATS inserito in anagrafe, per esigenze di tracciabilità, da parte dei distributori o dei fornitori di microchip registrati presso il Ministero della Salute; i) colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna.
- n) colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna.

2. All'anagrafe devono essere iscritti:

- a) tutti i cani presenti sul territorio regionale;
- b) i gatti destinati al commercio;
- c) i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, identificati in occasione della sterilizzazione o di altri interventi che permettano l'inoculazione di microchip.

3. All'anagrafe possono essere iscritti:

- a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
- b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.

5. I medici veterinari delle Agenzie per la tutela della salute (ATS) o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari o agli operatori delle ATS, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. I cani devono essere identificati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 2 Registreazioni in anagrafe.

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
- b) segnalamento dell'animale;
- c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
- d) luogo di detenzione;
- e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

- a) medici veterinari o operatori delle ATS;
- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
- c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
- d) comuni;
- e) fornitori o distributori di microchip;
- f) altri soggetti, secondo le modalità definite dalla competente direzione generale regionale, in funzione di esigenze specifiche.

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari o da operatori delle ATS, dai medici veterinari liberi professionisti accreditati e dai comuni che hanno ottenuto le credenziali per l'accesso all'anagrafe, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.
5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
6. L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, venduti a ciascuna ATS e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.

Art. 3 Accreditamento dei medici veterinari.

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento veterinario dell'ATS.
2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 è subordinato:
- a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori, per gli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;
 - d) al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'accREDITAMENTO consente di operare sull'intero territorio regionale.
4. L'ATS sospende l'accREDITAMENTO ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ATS può revocare l'accREDITAMENTO.

Art. 4 Accesso all'anagrafe.

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento preposti alla registrazione dei dati e ai soggetti di cui all'articolo 107, comma 6, lettera e), e comma 12, lettera c), della L.R. 33/2009 preposti allo

svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

2. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) che intendono utilizzare l'anagrafe devono munirsi delle credenziali di accesso mediante richiesta all'ATS di competenza. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere e) e f), inoltrano richiesta alla Regione.

Art. 5 Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe.

1. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.

2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.

3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari dell'ATS sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.

4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.

5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, deve essere conservata per almeno cinque anni.

6. La funzione "modifica" della scheda anagrafica di un animale deve essere utilizzata esclusivamente per modificare un dato inserito erroneamente e non per registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico.

CAPO II

Criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali

Art. 6 Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione.

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

a) fornire un ricovero adeguato;

- b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
- c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
- d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
- e) consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
- f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
- g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
- h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.

3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.

4. Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.

5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

6. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 7 Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali.

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.

2. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

Art. 8 Stallo di animali.

1. Ai fini del presente regolamento, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
3. Lo stallo di animali da affezione presso privati cittadini è subordinato a comunicazione scritta al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
4. Al loro arrivo presso gli stalli e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione, gli animali d'affezione devono essere registrati nell'anagrafe regionale.

Art. 9 Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche.

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici. In particolare, il trasportatore deve:
 - a) assicurare una ventilazione e una cubatura adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
 - b) utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;
 - c) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.
2. Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

Art. 10 Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione.

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla

sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

CAPO III

Modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà

Art. 11 Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

1. Il dipartimento veterinario dell'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
2. Il dipartimento veterinario dell'ATS competente o il comune registrano in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.
4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall'ATS.
5. Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
7. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della L.R. 33/2009.
8. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009.
9. Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.
10. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

